

Art 3 regolamento assemblea regionale Campania, rubricato “deleghe”

Testo attuale:

*“Nell'impossibilità a partecipare per la singola Assemblea: \* il Capo Gruppo può delegare l'altro Capo Gruppo, o un altro capo Gruppo della propria Zona o un altro Capo della propria Zona; \* il Delegato di Zona può delegare altro Delegato della propria Zona; \* il/la Responsabile di Zona e/o l'AE di Zona possono delegare l'altro/a Responsabile di Zona e/o l'AE di Zona; \* il Consigliere Generale un altro Consigliere Generale; \* il/la Responsabile Regionale e/o l'AE Regionale possono delegare l'altra Responsabile Regionale e/o l'AE Regionale; \* i Componenti di Comitato Regionale possono delegare i loro omologhi e/o i Responsabili Regionali o l'AE Regionale; \* gli Incaricati alle Branche possono delegare altro Incaricata alle Branche e/o gli Incaricati Regionali al Coordinamento Metodologico; Ogni componente l'Assemblea Regionale potrà raccogliere non più di una delega”.*

A seguito della riforma Leonardo, che ha previsto la presenza di un Consigliere generale per ogni Zona d'Italia, a garanzia di una nuova concezione della partecipazione associative e della maggiore rappresentatività dei territori e nel rispetto delle sue ragioni ispiratrici, appare coerente modificare l'art. 3 del regolamento assemblea regionale della Campania, prevedendo che il Consigliere Generale possa delegare:

*“Nell'impossibilità a partecipare per la singola Assemblea: \* il Capo Gruppo può delegare l'altro Capo Gruppo, o un altro capo Gruppo della propria Zona o un altro Capo della propria Zona; \* il Delegato di Zona può delegare altro Delegato della propria Zona; \* il/la Responsabile di Zona e/o l'AE di Zona possono delegare l'altro/a Responsabile di Zona e/o l'AE di Zona; \* **il Consigliere Generale può delegare uno dei responsabili della propria Zona e/o un delegato eletto sempre della propria zona**; \* il/la Responsabile Regionale e/o l'AE Regionale possono delegare l'altra Responsabile Regionale e/o l'AE Regionale; \* i Componenti di Comitato Regionale possono delegare i loro omologhi e/o i Responsabili Regionali o l'AE Regionale; \* gli Incaricati alle Branche possono delegare altro Incaricata alle Branche e/o gli Incaricati Regionali al Coordinamento Metodologico; Ogni componente l'Assemblea Regionale potrà raccogliere non più di una delega”.*

A riguardo si rileva che nella struttura della riforma Leonardo “Il Responsabile di Zona all'interno di questa nuovo assetto, dove si dà grande importanza alla Zona, si ridefinisce e si arricchisce di sfaccettature nuove. Non solo nella conduzione organizzativa e amministrativa della Zona, ma anche sempre più co-protagonista dell'elaborazione del pensiero associativo, istruendo e facendo sintesi delle istanze e delle voci dei capi” (cfr. C.G. 2017 documenti punto 7.1 pag. 39) e il Consigliere Generale “...non cambia sicuramente caratteristiche rispetto al ruolo, così come si evince dai documenti redatti in tempi diversi dall'Associazione – ma si ridefinisce e si arricchisce di sfaccettature nuove in quanto frequenta ed abita tutti i livelli associativi (Zona, Regione, Consiglio generale). Questo lo inserisce nella vita associativa come elemento catalizzatore della istanze della Zona, capace di consegnare il proprio contributo all'interno di una elaborazione comune per essere “Una sola voce” e poi riconsegnare la sintesi all'interno del vissuto della Zona” (cfr. C.G. 2017 documenti punto 7.1 pag. 39).

Appare più coerente con tale impostazione inserire tra i soggetti legittimati ad essere delegati dal Consigliere Generale, i Responsabili della Zona di cui è espressione e/o altro delegato/a eletto dalla propria zona. Inoltre si richiede, di conseguenza, l'abolizione dell'articolo 7 del regolamento Assemblea Regionale poiché il Consigliere Generale, a seguito della riforma, viene eletto in zona.

Zona Vesuvio.